

Piano Territoriale d'Area del Cremonese

NdA - NORME E INDIRIZZI DI ATTUAZIONE

BOZZA – Ottobre 2013

Il presidente della Provincia

Massimiliano Salini

L'assessore alla Pianificazione territoriale

Giovanni Leoni

Il Dirigente del Settore Pianificazione territoriale

Maurizio Rossi

Il Responsabile del Settore Pianificazione territoriale

Barbara Armanini

Gruppo di lavoro

Luca Menci (responsabile scientifico)

Marco Banderali

Roberto Bertoli

Alex Massari

Marco Antonelli

Clizia Grandini

Gianluca Vicini

Andrea Censi

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI DEL PIANO TERRITORIALE D'AREA DEL CREMONESE	3
Articolo 1 – Ambito di applicazione del Piano Territoriale d'Area del Cremonese	3
Articolo 2 – Natura e contenuti del Piano Territoriale d'Area del Cremonese	3
Articolo 3 – Rapporti tra PTdA e altri livelli di pianificazione	4
Articolo 4 – Elaborati del PTdA del Cremonese	4
Articolo 5 – Riferimenti ed obiettivi del PTdA del Cremonese	4
TITOLO II – SISTEMI TERRITORIALI	5
CAPO I – SISTEMA INSEDIATIVO	5
SEZIONE I – GENERALITÀ	5
Articolo 6 – Obiettivi per il sistema insediativo	5
Articolo 7 – Criteri dimensionali	5
Articolo 8 – Interventi di interesse intercomunale o sovracomunale	5
SEZIONE II – SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE	6
Articolo 9 – Criteri qualitativi di localizzazione per la componente endogena	6
Articolo 10 – Criteri qualitativi di localizzazione per la componente esogena	6
SEZIONE III – SISTEMA INSEDIATIVO EXTRA-RESIDENZIALE	7
Articolo 11 – Criteri qualitativi di localizzazione per la componente endogena	7
Articolo 12 – Poli di interesse sovracomunale (componente esogena)	7
SEZIONE IV – SISTEMA INSEDIATIVO COMMERCIALE	8
Articolo 13 – Disposizioni e criteri per la programmazione del sistema commerciale	8
Articolo 14 – Norme specifiche per grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali	8
CAPO II – SISTEMA INFRASTRUTTURALE	9
Articolo 15 – Obiettivi per il sistema infrastrutturale	9
Articolo 16 – Interventi strategici	9
Articolo 17 – Reti locali e sovracomunali	10
Articolo 18 – Mobilità dolce	11
Articolo 19 – Integrazione delle reti di mobilità	11
CAPO III – SISTEMA DEI SERVIZI	11
Articolo 20 – Obiettivi per il sistema dei servizi	11
Articolo 21 – Criteri per i piani dei servizi comunali	12
CAPO IV – SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE	12
Articolo 22 – Obiettivi per il sistema paesistico-ambientale	12
Articolo 23 – Attuazione della Rete ecologica del Cremonese	13
Articolo 24 – Tutela ambientale	13
Articolo 25 – Tutela e valorizzazione del paesaggio	14
CAPO V – DIFESA DEL SUOLO	14
Articolo 26 – Obiettivi per la difesa del suolo	14
Articolo 27 – Riduzione del rischio idrogeologico	15
Articolo 28 – Tutela dell'acqua	15

TITOLO III – ATTUAZIONE DEL PTDA CR.....	16
CAPO I – STRUMENTI DI ATTUAZIONE	16
Articolo 29 – Programmazione urbanistica e di settore.....	16
Articolo 30 – Attività di promozione e supporto	16
CAPO II – PEREQUAZIONE TERRITORIALE.....	16
SEZIONE I – GENERALITÀ	16
Articolo 31 – Principi di perequazione	16
Articolo 32 – I meccanismi di perequazione territoriale del PTdA CR.....	17
Articolo 33 – Interventi soggetti a perequazione territoriale.....	17
SEZIONE II – MODELLO DI PEREQUAZIONE ESTESA.....	18
Articolo 34 – Fondo di perequazione.....	18
Articolo 35 – Individuazione delle risorse	18
Articolo 36 – Modalità di ripartizione delle risorse.....	18
Articolo 37 – Interventi finanziabili dal Fondo di perequazione	19
SEZIONE III – MODELLO DI PEREQUAZIONE SPECIFICA	20
Articolo 38 – Meccanismi di perequazione specifica	20
Articolo 39 – Entità delle opere perequate	20
TITOLO IV – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE	22
Articolo 40 – Modalità per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali	22
Articolo 41 – Contenuti dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali	22
TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE	23
Articolo 42 – Durata del PTdA CR	23
Articolo 43 – Norme transitorie per gli strumenti urbanistici comunali	23

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI DEL PIANO TERRITORIALE D'AREA DEL CREMONESE

Articolo 1 – Ambito di applicazione del Piano Territoriale d'Area del Cremonese

1. Il Piano Territoriale d'Area del Cremonese, di seguito PTdA CR, si applica, a seguito della sottoscrizione del Protocollo di Intesa del 16/11/2011, ai territori comunali di:
 - Acquanegra cremonese;
 - Bonemerse
 - Castelveverde
 - Cremona
 - Crotta d'Adda
 - Gadesco Pieve Delmona
 - Gerre de' Caprioli
 - Grumello Cremonese ed Uniti
 - Malagnino
 - Persico Dosimo
 - Pizzighettone
 - Sesto ed Uniti
 - Spinadesco
 - Stagno Lombardo
2. Il Piano individua e definisce le aree assoggettate e da assoggettare a specifica disciplina urbanistica secondo le modalità definite nel presente elaborato.

Articolo 2 – Natura e contenuti del Piano Territoriale d'Area del Cremonese

1. Ai sensi del Protocollo di Intesa sottoscritto il PTdA – CR si configura come strumento di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente - previsto dall'art. 35 della Normativa - con l'applicazione dei contenuti definiti dalla Legge per il Governo del Territorio - art. 15 comma 2 L.R. n. 12/2005 s.m.i..
2. La finalità principale del PTdA-CR è quella di ottimizzare l'uso e la gestione delle risorse territoriali, ambientali ed economiche, attraverso l'elaborazione di un "tessuto connettivo" in grado di ottimizzare la relazione tra tutti gli episodi insediativi ed infrastrutture sia esistenti che potenziali. Ciò al fine di rilanciare l'area mediana della provincia e Cremona quale capoluogo di un territorio in grado di attrarre l'insediamento di nuove attività per creare lavoro, valorizzando il rispetto del paesaggio e dell'ambiente, integrando le trasformazioni secondo una logica di piena sostenibilità, considerando la presenza del fiume sia come infrastruttura che come risorsa naturale. L'obiettivo è favorire il coordinamento tra i diversi soggetti, pubblici e privati, che

agiscono sul territorio attraverso la predisposizione di un quadro di riferimento per l'insieme di tutti gli interventi infrastrutturali e insediativi di rilevanza intercomunale¹.

Articolo 3 - Rapporti tra PTdA e altri livelli di pianificazione

1. Il PTdA CR approfondisce, articola e integra le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) rispetto alle peculiarità locali e in funzione dei principi di sussidiarietà, responsabilità e partecipazione.
2. Il PTdA CR costituisce approfondimento di maggior dettaglio delle previsioni e degli elementi contenuti nel PTCP e nel Piano Territoriale Regionale.

Articolo 4 - Elaborati del PTdA del Cremonese

1. Il PTdA CR è costituito dai seguenti elaborati:
 - REL.01 - Relazione Illustrativa del Quadro Conoscitivo;
 - REL.02 - Relazione Illustrativa del Quadro Programmatico;
 - REL.02 - Allegato alla Relazione Illustrativa - Matrice di valutazione delle previsioni / tematiche di rilevanza territoriale;
 - REL.03 – Metodologia a supporto del Piano dei Servizi Sovracomunale;
 - NT – Norme Tecniche;
 - CRT.01 - Strategie di Piano - Scala 1:30.000
2. Costituiscono parte integrate del PTdA CR:
 - Valutazione Ambientale Strategica;
 - Studio di Incidenza

Articolo 5 – Riferimenti ed obiettivi del PTdA del Cremonese

1. Costituiscono riferimenti prioritari per il PTdA – CR il Piano Territoriale Regionale (PTR) e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Cremona.
2. Il PTdA – CR recepisce i contenuti del PTR con particolare riferimento alle disposizioni per il Sistema territoriale della Pianura Irrigua ed il Sistema territoriale del Po e dei Grandi Fiumi. Si intendono pertanto interamente recepiti gli obiettivi e le strategie definite nel Documento di Piano del PTR.
3. Il PTdA – CR assume ed approfondisce gli obiettivi del PTCP declinati all'art. 3 delle relative norme che si intendono qui interamente richiamati.

¹ Articolo 2 del Protocollo di Intesa sottoscritto.

TITOLO II – SISTEMI TERRITORIALI

CAPO I – SISTEMA INSEDIATIVO

SEZIONE I – GENERALITÀ

Articolo 6 – Obiettivi per il sistema insediativo

1. Il PTdA CR assume per il sistema insediativo le indicazioni contenute nel Protocollo d'intesa sottoscritto dagli Enti aderenti e declina in particolare i seguenti obiettivi:
 - a. contenere il consumo di suolo agricolo tutelando e riqualificando gli spazi aperti in ambito urbano e peri-urbano;
 - b. definire modalità di corretto utilizzo del suolo rispetto al reale fabbisogno insediativo;
 - c. rafforzare l'assetto del comparto produttivo secondo l'implementazione dei poli sovracomunali quali Cremona Porto, San Felice e Tencara;
 - d. sostenere la valorizzazione e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente;
 - e. definire politiche di gestione del territorio in funzione della rete delle infrastrutture e il sistema dei servizi.
2. Gli obiettivi di cui al precedente comma costituiscono riferimento strategico per gli atti di pianificazione comunale generale e di settore e per tutti gli interventi di trasformazione da attuare sul territorio a cura di soggetti pubblici e privati.

Articolo 7 – Criteri dimensionali

1. Il PTdA recepisce i criteri per il dimensionamento della capacità insediativa definiti dal PTCP della Provincia di Cremona e il relativo metodo di calcolo.
2. Il PTdA contiene nell'elaborato R01 una stima delle capacità edificatorie di carattere endogeno ed esogeno formulata sulla base della pianificazione comunale in atto a luglio 2013.
3. Le componenti di carattere esogeno costituiscono lo sviluppo insediativo di interesse intercomunale come definito all'art. 23 delle Norme di PTCP e vengono regolamentate dal PTdA secondo le disposizioni contenute nel TITOLO III delle presenti norme.

Articolo 8 – Interventi di interesse intercomunale o sovracomunale

1. Costituiscono interventi di interesse intercomunale o sovracomunale, oltre alla capacità edificatoria di carattere esogeno di cui all'Articolo 7, le seguenti previsioni:
 - a. grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali comunque denominati dalla normativa di settore;
 - b. strutture espositivi o legate a manifestazioni fieristiche di rilevanza provinciale;
 - c. centri congressi e funzioni ricettive annesse;
 - d. ospedali e centri per l'assistenza medica;
 - e. istituti ed attrezzature per l'istruzione universitaria;
 - f. centri per lo spettacolo di livello sovracomunale;

- g. attrezzature sportive o ricreative di eccellenza, idonee ad ospitare manifestazioni di rilievo provinciale, regionale o nazionale;
 - h. insediamenti direzionali e terziari di livello sovracomunale;
 - i. insediamenti per la logistica intesa come attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto merci;
 - j. insediamenti produttivi ed aree ecologicamente attrezzate di carattere sovracomunale;
 - k. poli per la produzione strategica e tecnologicamente avanzata, per la ricerca e l'innovazione tecnologica.
2. La previsione e l'attuazione degli interventi di cui al precedente elenco sono soggette alle medesime disposizioni previste per la capacità edificatoria di carattere esogeno e pertanto sottoposte ai meccanismi di perequazione territoriale di cui al TITOLO III delle presenti norme.
3. Le fattispecie di cui al presente articolo sono da considerarsi interventi con ricadute ed impatti territoriali non circoscrivibili al territorio di un solo comune e sono definiti ai sensi dell'art. 15 comma 2 lettera g) della L.R. 12/2005.

SEZIONE II – SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE

Articolo 9 - Criteri qualitativi di localizzazione per la componente endogena

1. La pianificazione urbanistica comunale governa le dinamiche insediative di carattere endogena come definita dal PTCP e nel rispetto dei criteri insediativi morfologici individuati nello stesso strumento provinciale.
2. La pianificazione urbanistica comunale attua le scelte insediative per le funzioni residenziali nel rispetto dei seguenti criteri:
- a. densificare e qualificare il territorio urbanizzato concentrando i servizi aggiuntivi e le nuove quote edificatorie;
 - b. subordinare, anche mediante specifiche azioni disincentivanti, le trasformazioni del territorio esterno al tessuto urbanizzato all'attuazione, completa o parziale, degli interventi di densificazione di cui alla precedente lettera;
 - c. garantire misure di sostenibilità ambientale ed incentivare la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente;
 - d. definire specifiche misure di compensazione ambientale preventiva da attuare nelle trasformazioni che comportano consumo di suolo non urbanizzato

Articolo 10 - Criteri qualitativi di localizzazione per la componente esogena

1. I comuni e la Provincia ricadenti nell'ambito territoriale del presente PTdA, mediante atti di coordinamento, concertazione e condivisione, governano e orientano le dinamiche insediative di carattere esogeno.
2. Le scelte localizzative delle quote insediative esogene per le funzioni residenziali devono rispettare, oltre a quanto indicato nell'Articolo 9, i seguenti criteri:

- a. equilibrare i carichi insediativi in funzione delle vocazioni territoriali locali e del rispetto dei caratteri identitari dei centri edificati;
- b. individuare le nuove quote insediative all'interno dei territori più strutturati e dotati dei necessari requisiti morfologici al fine di non alterare le dinamiche insediative consolidate;
- c. prevedere quote insediative commisurate con l'offerta di servizi alla persona e alle potenzialità di incremento ottimizzando le aree e le attrezzature già esistenti sul territorio;
- d. privilegiare i centri urbani dotati di maggiore livello di accessibilità offerto dal sistema ferroviario o dalla rete del trasporto pubblico locale.

SEZIONE III – SISTEMA INSEDIATIVO EXTRA-RESIDENZIALE

Articolo 11 - Criteri qualitativi di localizzazione per la componente endogena

1. La pianificazione urbanistica comunale governa le dinamiche insediative per funzioni non residenziali di carattere endogena come definita dal PTCP e nel rispetto dei criteri insediativi morfologici individuati nello stesso strumento provinciale.
2. La pianificazione urbanistica comunale attua le scelte insediative per le funzioni produttive nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. potenziare gli insediamenti esistenti sul territorio anche al fine di incrementarne la qualità e il livello di dotazioni territoriali e di attrezzature di servizio;
 - b. valutare e garantire l'idoneo grado di accessibilità veicolare realizzando, potenziando e riqualificando dove necessario la viabilità dedicata al fine di non interferire negativamente con i flussi di traffico della rete viaria sovracomunale;
 - c. evitare ampliamenti di tipo lineare posti in adiacenza alla viabilità, preferendo interventi che riducano la frammentazione dei margini edificati e che contribuiscano alla compattazione degli insediamenti;
 - d. evitare la localizzazione di nuovi insediamenti antistanti a quelli esistenti e posti lungo la rete viaria sovracomunale;
 - e. prevedere adeguati sistemi di mitigazione visiva e percettiva e soluzioni progettuali tipologiche e morfologiche che garantiscano il corretto inserimento ambientale degli edifici, delle aree destinate a parcheggio e della viabilità di servizio agli insediamenti.

Articolo 12 - Poli di interesse sovracomunale (componente esogena)

1. Le quote di carattere esogeno per funzioni non residenziali si pianificano e si attuano all'interno del territorio ricompreso nel presente PTdA per poli strategici di interesse sovracomunale.
2. Il PTdA individua nella CRT.01 i seguenti poli:
 - a. Cremona Porto, identificato con il numero 1;
 - b. San Felice, identificato con il numero 2;
 - c. Tencara, identificato con il numero 3.

3. I comuni e la Provincia ricadenti nell'ambito territoriale del presente PTdA possono individuare, mediante atti di coordinamento, concertazione e condivisione altri poli in aggiunta o in sostituzione di quelli individuati al comma 1, definendo contestualmente:
 - a. le motivazioni che portano ad individuare l'area come ambito di interesse sovracomunale;
 - b. gli obiettivi generali e specifici per la sua attuazione;
 - c. l'individuazione cartografica;
 - d. le destinazioni d'uso e i parametri edilizi ed urbanistici con particolare riferimento alla capacità edificatoria massima;
4. I poli di interesse sovracomunali di cui al secondo e terzo comma del presente articolo sono soggetti ai meccanismi di perequazione territoriale indicati al TITOLO III delle presenti norme.

SEZIONE IV – SISTEMA INSEDIATIVO COMMERCIALE

Articolo 13 - Disposizioni e criteri per la programmazione del sistema commerciale

1. Il PTdA sostiene la rete del commercio di vicinato come elemento di qualità urbana diffusa e quale attività complementare alle funzioni residenziali, artigianali e produttive.
2. La pianificazione urbanistica comunale attua le scelte insediative per le funzioni commerciali nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. sostenere i processi di razionalizzazione e ammodernamento dell'offerta commerciale negli ambiti urbani;
 - b. disincentivare il consumo di aree libere per la localizzazione delle nuove funzioni commerciali, con particolare riferimento alle medie e grandi strutture di vendita, privilegiando la loro localizzazione in contesti già urbanizzati;
 - c. attivare politiche di qualificazione dei centri storici al fine di supportare gli esercizi di vicinato e i centri commerciali naturali.
3. Le grandi strutture di vendita, i centri commerciali ed i parchi commerciali si configurano come Interventi di interesse intercomunale o sovracomunale e pertanto sono disciplinati dall'Articolo 8 delle presenti norme.

Articolo 14 - Norme specifiche per grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali

1. In caso di previsione all'interno degli strumenti urbanistici comunali di nuove grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali, i PGT supportano tali scelte con adeguate valutazioni a scala più ampia rispetto al territorio comunale riferite a:
 - a. contributo al sistema economico locale;
 - b. contributo al potenziamento del sistema dei servizi di interesse intercomunale;
 - c. contributo al potenziamento del sistema della mobilità;
 - d. contributo all'attuazione della rete ecologica provinciale.

2. Gli strumenti urbanistici generali definiscono specifiche norme relativamente ai requisiti edilizi ed urbanistici per le trasformazioni indotte dagli interventi di cui al presente articolo con particolare riferimento a:
 - a. norme di inserimento paesaggistico ambientale;
 - b. fasce di mitigazione ambientale;
 - c. opere di compensazione ambientale.
3. L'attuazione è comunque soggetta ai meccanismi di perequazione territoriale di cui TITOLO III delle presenti norme.

CAPO II – SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Articolo 15 – Obiettivi per il sistema infrastrutturale

1. Il PTdA recepisce e conferma, coerentemente con la pianificazione di settore le scelte strategiche in materia di mobilità territoriale con riferimento alle reti ferroviarie, alle stazioni ferroviarie, alla rete della viabilità extraurbana, agli scali ferroviari, alle idrovie.
2. Gli obiettivi per il territorio ricadente all'interno del presente PTdA sono:
 - a. supporto ed implementazione della rete di mobilità sostenibile;
 - b. realizzazione della rete di mobilità dolce;
 - c. integrazione ambientale della rete di mobilità;
 - d. integrazione tra rete della mobilità e poli attrattori.

Articolo 16 – Interventi strategici

1. Il PTdA nell'elaborato CRT.01 individua la rete infrastrutturale di riferimento per il territorio del Cremonese evidenziando gli interventi strategici programmati e previsti negli strumenti di pianificazione vigenti.
2. Ai sensi delle disposizioni del PTCP della Provincia di Cremona, le seguenti previsioni sono da intendersi interventi strategici:
 - a. potenziamento delle linee ferroviarie Brescia-Cremona-Fidenza, Bergamo-Treviglio-Cremona, Brescia-Piadena-Parma e Mantova-Cremona-Codogno;
 - b. potenziamento della linea ferroviaria Cremona-Piacenza;
 - c. potenziamento dell'asse est-ovest medio-padano linea Monselice - Mantova - Cremona – Piacenza;
 - d. realizzazione dello scalo merci a Cavatigozzi (Cremona) quale polo intermodale e logistico;
 - e. nuovo casello di Castelvetro, raccordo autostradale con la SS 10 “Padana Inferiore” e completamento della bretella autostradale tra la SS 10 “Padana Inferiore” e la SS 234” (Terzo Ponte sul Po a Cremona);
 - f. realizzazione dell'autostrada Cremona-Mantova;
 - g. potenziamento della SS 415 “Paulese”;

- h. prolungamento del Canale Milano – Cremona – Po oltre l'attuale terminale di Tencara a Pizzighettone;
 - i. potenziamento delle infrastrutture intermodali portuali (acqua-ferro e ferro-gomma) con la realizzazione del polo logistico nel Porto di Cremona
 - j. potenziamento degli attracchi turistici ed integrazione con la rete della fruizione del territorio.
3. Con riferimento alla rete ciclopedonale, il PTdA persegue i seguenti obiettivi:
- a. incremento della dotazione di piste e percorsi ciclabili protetti;
 - b. integrazione delle reti di mobilità ciclo-pedonale con i percorsi di fruizione del territorio;
 - c. realizzazione di dotazioni di supporto alla ciclabilità quali bike sharing e percorsi attrezzati.

Articolo 17 – Reti locali e sovracomunali

1. La pianificazione urbanistica e la pianificazione di settore devono garantire l'ottimizzazione della rete viabilistica locale e sovracomunale rispetto ai flussi di traffico generati, destinati o di attraversamento. A tale scopo la rete viaria deve essere opportunamente organizzata e gerarchizzata in relazione alle funzioni insediative localizzate o previste sul territorio.
2. L'attuazione degli interventi di trasformazione o di riqualificazione urbana che interessano una superficie territoriale maggiore di 15.000 mq sono subordinati ad una puntuale verifica, a cura del soggetto proponente, delle ricadute sul sistema della mobilità. A tal fine i comuni all'interno dei rispettivi PGT, in accordo con la Provincia, definiscono le specifiche disposizioni e i criteri da osservare nella suddetta verifica.
3. Qualora, in sede di valutazione di compatibilità ai sensi della L.R. 12/2005, venga accertato che l'attuazione delle previsioni sia condizionata a specifici interventi di potenziamento delle infrastrutture di mobilità, gli strumenti urbanistici comunali definiscono tempi e modalità per la realizzazione degli stessi. Gli interventi di potenziamento di cui al presente comma devono comunque essere realizzati e terminati prima dell'insediamento delle funzioni previste per gli ambiti di trasformazione o riqualificazione urbana.
4. In caso di previsione di ambiti di trasformazione o di riqualificazione urbana posti lungo la viabilità extraurbana devono essere previsti assi stradali dedicati di collegamento dei nuovi insediamenti con la viabilità sovracomunale. Le caratteristiche geometriche degli assi e dei raccordi con la viabilità extraurbana devono garantire adeguati livelli di fluidità dei flussi di traffico. Le derivazioni dalla viabilità extraurbana devono avvenire esclusivamente in corrispondenza degli assi stradali dedicati e non potranno configurarsi come accessi diretti alle singole proprietà.
5. Per gli ambiti di trasformazione o di riqualificazione urbana posti lungo la viabilità extraurbana, gli strumenti urbanistici comunali devono prevedere specifiche misure di mitigazione e aree filtro

alberate di adeguata profondità da realizzare lungo i tratti posti in aderenza con il territorio non urbanizzato.

Articolo 18 – Mobilità dolce

1. Lo sviluppo della rete della mobilità lenta rappresenta elemento prioritario per l'implementazione della mobilità sostenibile, intesa come insieme di azioni ed interventi finalizzati.
2. Il PTdA incentiva lo sviluppo della rete dei percorsi ciclabili di livello sovracomunale al fine di incrementare il livello di accessibilità:
 - dei servizi pubblici di interesse sovracomunale e alle altre attività urbane ad alta concentrazione di utenza;
 - dei punti di interscambio con le reti ferroviarie.
3. La rete dei percorsi ciclabili deve inoltre essere finalizzata alla valorizzazione dei percorsi di interesse storico e paesaggistico, alla fruibilità degli elementi di interesse ambientale e del sistema dei parchi.
4. I comuni dotati di stazione o fermata ferroviaria devono prevedere l'interconnessione tra i percorsi ciclabili e la stessa attrezzatura ferroviaria.

Articolo 19 – Integrazione delle reti di mobilità

1. Il PTdA sostiene l'integrazione modale dei sistemi di trasporto, il potenziamento delle strutture di interscambio anche periferiche e il coordinamento dell'offerta del trasporto pubblico locale con quella ferroviaria.
2. La pianificazione urbanistica comunale e la pianificazione di settore deve prevedere il potenziamento del livello di accessibilità delle stazioni ferroviarie con particolare riferimento all'implementazione dei percorsi pedonali ciclabili e delle strutture di supporto.
3. Al fine di sviluppare e ottimizzare il ruolo di centralità delle stazioni ferroviarie, la pianificazione urbanistica verifica la possibilità di concentrare in prossimità le funzioni strategiche e i servizi di interesse comunale e sovracomunale.

CAPO III – SISTEMA DEI SERVIZI

Articolo 20 – Obiettivi per il sistema dei servizi

1. Il PTdA CR assume per il sistema dei servizi le indicazioni contenute nel Protocollo d'intesa sottoscritto dagli Enti aderenti e declina in particolare i seguenti obiettivi:
 - a. avviare forme di programmazione intercomunale dei servizi fondate sulla dotazione reale delle attrezzature e sulla loro localizzazione nel territorio;
 - b. rafforzare e coordinare le scelte localizzative riferite alle aree e alle attrezzature di servizio di interesse sovracomunale, intese anche quali occasioni di promozione e rilancio del territorio;

- c. incrementare i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni anche attraverso forme di aggregazione ed accorpamento;
 - d. ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo delle risorse economiche a disposizione dei Comuni e della Provincia;
 - e. coordinare l'assetto della domanda dei servizi con il sistema della mobilità.
2. Gli obiettivi di cui al precedente comma costituiscono riferimento strategico per gli atti di pianificazione comunale generale e di settore e per tutti gli interventi di trasformazione da attuare sul territorio a cura dei soggetti pubblici.

Articolo 21 – Criteri per i piani dei servizi comunali

Contenuti da definire

CAPO IV – SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE

Articolo 22 – Obiettivi per il sistema paesistico-ambientale

1. Principio ispiratore generale del PTdA – CR è la sostenibilità ambientale, territoriale e sociale delle scelte e delle politiche di gestione del territorio, derivata dall'individuazione del modello ambientale da tutelare per le generazioni future.
2. Il PTdA CR assume per il sistema paesistico-ambientale le indicazioni contenute nel Protocollo d'intesa sottoscritto dagli Enti aderenti e declina in particolare i seguenti obiettivi:
 - a. tutela dei singoli elementi di interesse ambientale ed ecologico quali i siti della Rete Natura 2000, i corridoi ecologici regionali e provinciali, le aree protette, le riserve naturali, i Parchi regionali e i Parchi locali di interesse sovracomunale;
 - b. tutela dei singoli elementi di interesse paesaggistico, quali i beni di interesse storico, culturale, testimoniale, archeologico, gli elementi dell'idrografia naturale ed artificiale, gli ambiti agricoli, gli insediamenti di origine agricola, i centri storici, i geositi, i luoghi della memoria,
 - c. definizione del sistema di rete degli elementi di cui alle precedenti lettere e riduzione delle criticità che concorrono alla frammentazione del territorio;
 - d. ricostruire le relazioni ecologiche tra gli ambiti di valore ambientale, naturalistico ed ecologico; salvaguardando i varchi delle connessioni ecologiche;
 - e. ridurre le interferenze delle infrastrutture lineari esistenti e previste con la rete delle connessioni ecologiche;
 - f. evitare di occludere ulteriormente le aree di connessione ecologica con costruzioni che ne compromettano gli attuali livelli di permeabilità;
 - g. conservare, riqualificare e ricostituire gli elementi funzionali a garantire la connettività ecologica del territorio.

3. Coerentemente con le disposizioni contenute nella pianificazione regionale e provinciale, il PTdA - CR dà seguito alle scelte contenute nel PTR, nella RER e nel PTCP individuando le specifiche modalità per garantire la funzionalità del sistema paesistico-ambientale integrato con l'assetto strategico degli altri sistemi territoriale.
4. Costituiscono specifici obiettivi per il sistema paesistico:
 - a. tutela e valorizzazione del territorio e degli elementi puntuali ed areali del paesaggio urbano ed agricolo del Cremonese che determinano l'identità dei luoghi;
 - b. riqualificazione del paesaggio urbano ed agrario con particolare riferimento agli episodi di banalizzazione ed unificazione;
 - c. rafforzamento della sensibilità paesistica all'interno dei processi di trasformazione e riuso del territorio.
5. Costituiscono specifici obiettivi per il sistema ambientale:
 - a. tutela delle risorse non rinnovabili con particolare riferimento al suolo da destinare alle attività antropiche ed urbane;
 - b. tutela della biodiversità attraverso la salvaguardia degli habitat naturali e/o a evoluzione naturale;
 - c. conservazione degli elementi puntuali ed areali di interesse naturalistico, con particolare riferimento alla rete idrografica naturale ed artificiale.

Articolo 23 - Attuazione della Rete ecologica del Cremonese

1. Il PTdA assume lo schema della Rete ecologica del Cremonese come costituita dagli elementi individuati dalla Rete Ecologica Regionale (RER), dalla Rete Ecologica Provinciale (REP) e definiti e dettagliati dalla Rete Ecologica Comunale (REC).
2. Il PTdA – CR costituisce strumento di coordinamento e controllo per l'attuazione degli interventi di riequilibrio ecologico, di mitigazione e compensazione ambientale finalizzati al reale equipaggiamento ecologico dei varchi e dei nodi della rete contraddistinti da un elevato grado di criticità e di pressione antropica.
3. Gli interventi indicati all'Articolo 8 e i meccanismi di perequazione territoriale definiti nel TITOLO III delle presenti norme contribuiscono prioritariamente all'attuazione della Rete ecologica del Cremonese.
4. Le opere, le previsioni e le infrastrutture che interrompono o interferiscono con la continuità dei corridoi ecologici e con la funzionalità del sistema paesistico-ambientale devono essere sottoposte a specifici interventi di miglioramento della permeabilità del territorio.

Articolo 24 - Tutela ambientale

1. Il PTdA – CR, anche attraverso la pianificazione urbanistica comunale individua e definisce gli elementi di interesse ambientale, con particolare riferimento a:
 - a. aree o fasce boscate o altri elementi di interesse dal punto di vista vegetazionale;
 - b. stagni e aree umide;

- c. elementi di interesse geomorfologico;
 - d. altre aree di rilevanza ambientale.
2. Gli elementi di cui al precedente comma sono sottoposti a specifica disciplina di tutela, conservazione e valorizzazione nel rispetto delle disposizioni del presente Piano.
 3. Il PTdA – CR, attraverso la pianificazione urbanistica comunale, promuove l'individuazione di ulteriori aree da sottoporre a specifica tutela e salvaguardia ambientale anche attraverso l'implementazione della rete dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale.

Articolo 25 - Tutela e valorizzazione del paesaggio

1. Fatta salva la disciplina regionale e provinciale vigente, Il PTdA – CR, anche attraverso la pianificazione urbanistica comunale individua e definisce gli elementi di interesse paesistico, con particolare riferimento a:
 - a. ambiti agricoli di rilevanza paesistica;
 - b. insediamenti rurali significativi e connotativi del paesaggio e della cultura locale;
 - c. luoghi della memoria storica;
 - d. complessi edilizi ed altri manufatti di interesse testimoniale;
 - e. altri elementi di rilevanza paesistica.
2. Gli elementi di cui al precedente comma sono sottoposti a specifica disciplina paesistica finalizzata a:
 - a. individuare i caratteri emergenti e distintivi del territorio e gli obiettivi specifici di tutela;
 - b. orientare gli interventi edilizi ed urbanistici coerentemente con i valori e le emergenze da tutelare;
 - c. definire una modalità di valutazione dell'incidenza delle trasformazioni in funzione delle specificità locali.

CAPO V –DIFESA DEL SUOLO

Articolo 26 – Obiettivi per la difesa del suolo

1. Il PTdA CR assume le indicazioni contenute nel Protocollo d'intesa sottoscritto dagli Enti aderenti e declina in particolare i seguenti obiettivi strategici in materia di difesa del suolo:
 - a. ridurre il rischio idrogeologico e sismico;
 - b. ridefinire il corretto equilibrio tra attività antropiche e i sistemi idrogeologici, ambientali ed ecosistemici;
 - c. ridurre le pressioni antropiche e le attività di compromissione della qualità dei suoli e dei sottosuoli;
 - d. tutelare il sistema idrico quale risorsa scarsa e non rinnovabile, inteso sia come fonte di approvvigionamento (acque sotterranee) sia come rete di collettori e ricettori (acque superficiali).

Articolo 27 - Riduzione del rischio idrogeologico

1. Le previsioni urbanistiche comunali devono concorrere alla riduzione del rischio idrogeologico e sismico attraverso un insieme di disposizioni e regolamentazioni che da una parte riducano le pressioni antropiche sugli elementi vulnerabili e, contemporaneamente, garantiscano la protezione degli elementi del suolo e del sottosuolo (acqua e suolo) sull'intero territorio del PTdA.
2. La pianificazione urbanistica deve contribuire a garantire processi naturali di laminazione delle piene fluviali anche attraverso le adeguate tecniche di urbanizzazione e regimazione delle acque meteoriche.
3. Il PTdA – CR promuove e sostiene gli interventi di:
 - a. messa in sicurezza delle aree compromesse, degradate e contaminate;
 - b. consolidamento delle aree in potenziale dissesto idrogeologico;
 - c. delocalizzazione e rilocalizzazione di nuclei o edifici con funzione urbane potenzialmente interessati da processi di dissesto idrogeologico.

Articolo 28 - Tutela dell'acqua

1. Il PTdA – CR promuove e sostiene azioni ed interventi volti alla conservazione dell'acqua e dei sistemi idrogeologici. Costituiscono riferimenti prioritari per l'insieme degli atti di pianificazione e programmazione:
 - a. la progressiva riduzione del consumo di acqua ad uso potabile, civile ed industriale;
 - b. l'implementazione dei cicli uso, raccolta, conservazione e di riuso dell'acqua meteorica, superficiale e sotterranea;
 - c. incrementare la dotazione di impianti di depurazione fondati sui principi di fitodepurazione e lagunaggio;
 - d. limitare l'impermeabilizzazione del suolo, favorire l'immissione delle acque meteoriche in falda e in sottosuolo;
 - e. regolamentare i deflussi dei drenaggi urbani verso i corsi d'acqua superficiali.
2. I comuni definiscono nei propri atti di pianificazione o regolamentazione specifiche disposizioni per l'attività edilizia e per la pianificazione urbanistica attuativa finalizzata all'introduzione dei principi definiti nel presente articolo.

TITOLO III – ATTUAZIONE DEL PTDA CR

CAPO I – STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Articolo 29 – Programmazione urbanistica e di settore

1. Il PTdA si attua mediante gli atti di programmazione e pianificazione in capo alla Provincia di Cremona e ai comuni il cui territorio è ricompreso nel presente Piano.
2. Qualsiasi amministrazione o ente pubblico operante sul territorio comunale è tenuta a non pregiudicare o aggravare l'attuazione del presente PTdA, astenendosi dall'assumere determinazioni in contrasto con i contenuti e le previsioni del Piano.
3. Gli strumenti urbanistici comunali generali (PGT) e pianificazione esecutiva (Piani attuativi) sono da considerarsi strumenti primi ed essenziali per garantire l'applicazione dei disposti e dei principi del PTdA.
4. Qualsiasi accordo di programma, strumento di programmazione negoziata o altro strumento comunque denominati che comporta ricadute di carattere urbanistico assume come riferimento i contenuti e le previsioni del PTdA e contribuisce alla sua attuazione.
5. La pianificazione e la programmazione di settore comunale e provinciale declina e approfondisce le tematiche di competenza al fine di promuovere le azioni e gli interventi definiti dal PTdA.

Articolo 30 – Attività di promozione e supporto.

1. I soggetti coinvolti nel PTdA si impegnano ad avviare, supportare e favorire azioni di promozione del territorio che consentano:
 - a. il raggiungimento degli obiettivi generali e strategici;
 - b. l'attuazione degli interventi definiti nello scenario di progetto;
 - c. il sostegno alle attività pubbliche e private localizzate o localizzabili sul territorio.
2. Sono da considerarsi prioritarie le azioni di promozione e sostegno di carattere trasversale, ovvero in grado di valorizzare e potenziare il Cremonese nel complesso dei suoi sistemi territoriali.

CAPO II – PEREQUAZIONE TERRITORIALE

SEZIONE I – GENERALITÀ

Articolo 31 – Principi di perequazione

1. Ai sensi dell'art. 15 comma 7 bis della L.R. 12/2005 la perequazione territoriale è intesa quale azione prioritaria di coordinamento per l'attuazione del PTCP della Provincia, che vengono declinate e approfondite nel presente PTdA.
2. Il PTdA persegue e promuove l'obiettivo della perequazione territoriale in particolare per:
 - a. gli interventi di trasformazione del territorio di rilievo strategico;
 - b. gli interventi di potenziamento, riconversione e riqualificazione dei poli produttivi;

- c. gli interventi e le trasformazioni che inducono significativi effetti sovracomunali dal punto di vista ambientale, paesaggistico, urbanistico, della viabilità o delle infrastrutture.
3. La perequazione territoriale mira al riequilibrio ed alla redistribuzione dei benefici e costi monetari tra i territori e le comunità interessate derivanti dalle scelte pianificatorie e dagli specifici interventi indicati al precedente comma.
4. La perequazione si applica a seguito di sottoscrizione di specifico atto di accordo tra Provincia e comuni aderenti al PTdA che può definire forme e modalità di perequazione territoriale anche diverse rispetto a quelle indicate nel presente TITOLO senza che ciò costituisca variante allo stesso PTdA. Lo specifico atto di accordo, qualora introduca disposizioni differenti dal presente Piano deve comunque definire:
 - a. gli interventi sottoposti a perequazione territoriale;
 - b. le risorse derivanti dall'attuazione degli interventi;
 - c. le modalità di utilizzo delle risorse;
 - d. le eventuali modalità di ripartizione delle risorse.

Articolo 32 – I meccanismi di perequazione territoriale del PTdA CR

1. Il PTdA definisce i seguenti meccanismi di perequazione territoriale:
 - a. perequazione territoriale estesa;
 - b. perequazione territoriale specifica.
2. La perequazione territoriale estesa determina l'attivazione di risorse economiche da destinare al fondo di perequazione di cui all'Articolo 34 e il loro utilizzo in maniera disgiunta dall'intervento che le origina.
3. La perequazione territoriale specifica associa ad un intervento la realizzazione di una o più specifiche opere di interesse sovracomunale. Tali opere non devono configurarsi come necessarie o accessorie all'attuazione e non sono localizzate necessariamente all'interno del comune interessato dallo stesso intervento.
4. La scelta del meccanismo di perequazione da applicare è stabilito, mediante accordo tra Provincia, comuni e soggetti attuatori, in sede di specifico accordo.

Articolo 33 – Interventi soggetti a perequazione territoriale

1. Sono obbligatoriamente soggetti all'applicazione dei meccanismi di perequazione territoriale di cui al presente TITOLO:
 - a. la previsione e la localizzazione delle componenti insediative di carattere esogeno come definite all'Articolo 7;
 - b. la previsione e l'attuazione degli interventi interesse intercomunale o sovracomunale definiti all'Articolo 8.
2. Possono inoltre essere soggetti ai medesimi meccanismi di perequazione territoriali previsioni ed interventi diversi di quelli elencati nel precedente comma previa sottoscrizione di specifico atto di accordo ai sensi dell'Articolo 31.

SEZIONE II – MODELLO DI PEREQUAZIONE ESTESA

Articolo 34 – Fondo di perequazione

1. A seguito di sottoscrizione di specifico atto di accordo tra Provincia e comuni aderenti al PTdA, le risorse derivanti dall'attuazione degli interventi indicati all'Articolo 33 confluiscono nel Fondo di perequazione.
2. Lo stesso atto di accordo di cui al precedente comma 1 definisce le modalità di gestione del Fondo, la costituzione degli organi di gestione e le specificazioni sull'utilizzo delle risorse, anche secondo modalità differenti rispetto a quelle indicate nella presente SEZIONE.
3. La natura giuridica del Fondo di perequazione è stabilita nello specifico atto di accordo di cui all'Articolo 31 ed è conseguentemente regolamentata.

Articolo 35 – Individuazione delle risorse

1. Convergono all'interno del Fondo di perequazione le seguenti entrate dirette derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'Articolo 33:
 - a. oneri di urbanizzazione secondaria, nella quota del 10% da intendersi aggiuntiva rispetto alle tariffe vigenti nel comune nel quale ricade l'intervento;
 - b. contributo relativo al costo di costruzione, nella quota del 50%;
 - c. contributo per opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi ed il contributo per la sistemazione ambientale dei luoghi (art. 19 del D.P.R. 380/2001) per gli interventi produttivi, nella quota del 50%;
 - d. gettito IMU, nella quota del 100%.
2. Convergono all'interno del Fondo di perequazione le seguenti entrate indirette:
 - a. risorse della Provincia riferibili all'adeguamento delle infrastrutture di proprietà e competenza definite nello specifico atto di accordo;
 - b. risorse integrative in capo ad altri enti o soggetti definiti tramite specifica intesa.
3. Lo specifico atto di accordo di cui all'Articolo 31 può definire entrate diverse, in aggiunta o in sostituzione, e quote differenti rispetto a quanto indicato nei precedenti commi.

Articolo 36 – Modalità di ripartizione delle risorse

1. In via generale le risorse acquisite dal Fondo di perequazione sono redistribuite ai comuni ricadenti all'interno del presente PTdA secondo un indicatore di equità intercomunale finalizzato.
2. Le risorse acquisite dal Fondo di perequazione sono impiegabili per il finanziamento di:
 - a. infrastrutture ed altre opere necessarie alla qualificazione degli ambiti interessati dagli interventi di interesse intercomunale e sovracomunale;
 - b. opere e infrastrutture al servizio del territorio ricompreso nel presente PTdA come disposto nell'Articolo 37;
 - c. opere, infrastrutture e servizi di interesse comunale.

3. Le risorse da destinare alle opere indicate alla lettera c) del precedente comma non possono eccedere la quota del 25% dell'ammontare complessivo a disposizione del Fondo di perequazione.
4. Fatto salvo diverso indicatore stabilito dallo specifico atto di accordo di cui all'Articolo 31, l'indicatore di equità intercomunale è stabilito dalla percentuale di incidenza di ciascun Comune relativa alla superficie territoriale ed alla popolazione residente secondo quanto indicato nella seguente tabella.

Comune	Parametro per la redistribuzione delle risorse (% di incidenza sulla densità territoriale totale)
ACQUANEGRA CREMONESE	5,20
BONEMERSE	9,16
CASTELVERDE	6,61
CREMONA	36,52
CROTTA D'ADDA	1,88
GADESCO PIEVE DELMONA	4,33
GERRE DE' CAPRIOLI	5,87
GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	3,10
MALAGNINO	4,85
PERSICO DOSIMO	6,05
PIZZIGHETTONE	7,58
SESTO ED UNITI	4,09
SPINADESCO	3,32
STAGNO LOMBARDO	1,44

Articolo 37 – Interventi finanziabili dal Fondo di perequazione

1. Le risorse acquisite dal territorio mediante l'applicazione dei meccanismi di perequazione devono essere reinvestite ed utilizzate a favore dello stesso territorio perseguendo gli obiettivi strategici e generali definiti per i singoli sistemi territoriali.
2. In caso di opere e infrastrutture di cui alla lettera b del comma 2 dell'Articolo 36, il finanziamento derivante dalle risorse del Fondo di perequazione è prioritariamente indirizzato alla progettazione e alla realizzazione dei seguenti interventi:
 - a. potenziamento del sistema dei servizi territoriali;
 - b. potenziamento, riqualificazione e messa in sicurezza della rete della mobilità, con particolare riferimento alla rete ciclabile e alla viabilità intercomunale o sovracomunale;
 - c. riqualificazione dei centri urbani, con particolare riferimento ai centri storici, ai nuclei di antica formazione;
 - d. tutela e valorizzazione dei nuclei rurali, con particolare riferimento agli elementi del paesaggio agrario di interesse culturale e testimoniale;

- e. funzionalizzazione dei corridoi ecologici mediante conservazione, riqualificazione e/o potenziamento di elementi specifici come individuati nella RER (Rete Ecologica Regionale) e nella REP (Rete Ecologica Provinciale);
- f. risoluzione delle criticità fra connessioni ecologiche e infrastrutture viarie e non;
- g. creazione di imboschimenti, rimboschimenti e strutture vegetazionali lineari;
- h. adeguamento ecologico strutturale dei corpi idrici
- i. opere di compensazione ambientale a carattere puntuale o areale aventi funzione di potenziamento della connettività ecologica;
- j. difesa del suolo e regimazione delle acque;
- k. riqualificazione e valorizzazione paesistica;
- l. riqualificazione fluviale e interventi di ingegneria naturalistica.

SEZIONE III – MODELLO DI PEREQUAZIONE SPECIFICA

Articolo 38 – Meccanismi di perequazione specifica

1. In alternativa ai meccanismi di perequazione estesa, l'attuazione degli interventi di cui all'Articolo 33 è subordinata alla realizzazione di una o più specifiche opere di interesse sovracomunale, denominata opera perequata. L'opera perequata deve essere commisurata alla natura e alla fattispecie dell'intervento a cui è associata.
2. La progettazione e la realizzazione delle opere di interesse sovracomunale avvengono a cura e spese del soggetto attuatore nel rispetto delle procedure e delle disposizioni stabilite dalla normativa di settore vigente.
3. L'applicazione della perequazione specifica avviene a seguito di specifico accordo tra i soggetti attuatori, la Provincia di Cremona e i comuni interessati dal presente PTdA.
4. L'accordo di cui al precedente comma stabilisce ed individua:
 - a. l'opera perequata o le opere perequate;
 - b. le caratteristiche e i requisiti dell'opera perequata;
 - c. le modalità e i tempi per la realizzazione dell'opera perequata.

Articolo 39 – Entità delle opere perequate

1. Salvo diverse indicazioni da definire nell'accordo di cui al comma 3 dell'Articolo 38, il parametro da applicare per determinare l'entità dell'opera di perequazione è di 12 Euro per ogni metro quadrato di Superficie lorda di pavimento prevista dall'intervento. Il suddetto parametro può essere incrementato fino al doppio in caso degli interventi individuati dalle lettere a), c) ed f) del comma 1 dell'Articolo 8.
2. Il parametro di cui al comma precedente è da intendersi aggiuntivo rispetto agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al contributo sul costo di costruzione e agli altri contributi previsti per legge in caso di trasformazioni edilizie ed urbanistiche.

3. La Provincia di Cremona e i Comuni ricadenti all'interno del presente PtdA definiscono ed aggiornano periodicamente un elenco di previsioni di riferimento per l'individuazione delle opere perequate.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE

Articolo 40 – Modalità per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

1. Entro dodici mesi dalla data di approvazione del presente PtdA avviano, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005, il procedimento relativo alla variante dei rispettivi PGT in adeguamento ai contenuti del presente Piano.
2. La Provincia di Cremona supporta e coordina per quanto di competenza le procedure di variante degli strumenti urbanistici comunali con particolare riferimento alle forme di pianificazione urbanistica integrata tra più comuni.

Articolo 41 – Contenuti dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

1. In sede di variante urbanistica in adeguamento al presente PTdA i Piani di Governo del Territorio:
 - a. recepiscono e condividono gli obiettivi e gli scenari strategici delineati dal presente Piano;
 - b. recepiscono le azioni e le previsioni del PTdA e le declinano alla scala locale, con particolare riferimento ai sistemi ambientale ed insediativo;
 - c. adeguano le previsioni insediative al modello introdotto dal presente Piano sulla base dei contenuti del PTCP e riportati nell'elaborato REL.02 – Relazione Illustrativa del Quadro Programmatico;
 - d. definiscono le priorità e le localizzazione degli interventi di compensazione ambientale connesse con le trasformazioni del territorio.
2. Con riferimento a quanto disposto alla lettera c) del precedente comma i PGT adeguano, anche in riduzione, il dimensionamento complessivo del Documento di Piano al fine di collocare le quote di sviluppo endogeno ed eliminano le quote di sviluppo in eccesso afferenti alla componente esogena. Per i comuni designati all'accoglimento delle quote insediative esogene i PGT individuano le aree in cui localizzarle qualora non siano state già indicate dal presente PTdA.
3. Ai fini dell'adeguamento dei PGT alle previsioni insediative sono sempre da considerarsi prioritarie, ai fini della localizzazione delle quote endogene ed esogene, le previsioni che interessano il tessuto già urbanizzato rispetto a quelle che comportano il consumo di suolo agricolo.

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 42 – Durata del PTdA CR

1. Il PTdA – CR ha durata a tempo indeterminato e può essere oggetto di varianti su proposta della Provincia o dei Comuni interessati.
2. Il PTdA può essere oggetto di variante di adeguamento in funzione della revisione degli strumenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale, degli strumenti di programmazione di settore e delle disposizioni legislative riferibili ai contenuti del presente Piano.

Articolo 43 – Norme transitorie per gli strumenti urbanistici comunali

1. Fatto salvo quanto disposto dalla L.R. 12/2005, gli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di approvazione del PTdA – CR mantengono efficacia rispetto all'insieme delle previsioni in essi contenuti.
2. Fino all'adeguamento dei PGT ai contenuti del presente Piano secondo quanto disposto nell'Articolo 41, i comuni non possono procedere con varianti generali o parziali agli strumenti urbanistici che comportano:
 - a. incremento di carico insediativo e urbanistico;
 - b. incremento di superficie urbanizzabile e consumo di suolo agricolo;
 - c. previsione di interventi di interesse intercomunale o sovracomunale come definiti dall'Articolo 8 delle presenti norme.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al primo comma dell'Articolo 40, i comuni non possono procedere con varianti generali o parziali agli strumenti urbanistici che incidono sul dimensionamento complessivo dei PGT.